

Bonus pubblicità 2023: pubblicato l'elenco dei beneficiari

È stato pubblicato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del bonus pubblicità per l'anno 2023 (provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 29 aprile 2024).

Con bonus pubblicità si intende un credito di imposta, introdotto dall'art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 e riconosciuto in relazione agli **investimenti in campagne pubblicitarie**.

L'agevolazione, si ricorda, è rivolta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari:

- sulla stampa quotidiana e periodica, anche online;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, e successive modificazioni);

per gli anni 2020-2021-2022 anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purché non partecipate dallo Stato (cfr. circolare AdE 20 agosto 2020, n. 25/E e FAQ Dipartimento informazione e editoria).

Al fine di supportare il settore dell'editoria messo a dura prova dall'emergenza sanitaria da Covid-19, per il biennio 2021-2022 il legislatore ha modificato le modalità di determinazione del credito d'imposta:

- allargando la base di calcolo dell'agevolazione, fruibile sull'intera spesa pubblicitaria sostenuta nel periodo d'imposta e non soltanto su quella "incrementale";
- riducendo contestualmente la misura del credito

d'imposta dal 75 al 50 per cento (cfr. art. 186, D.L. n. 34/2020 e art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020).

A decorrere dall'anno 2023 si torna invece al regime ordinario, ma sono agevolabili solo gli investimenti sulla stampa: il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

La fruizione del credito è condizionata alla **verifica preventiva** da parte delle imprese di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis.

Si segnala l'importanza di tale verifica in quanto, qualora, in sede di registrazione dell'aiuto nel RNA, l'Agenzia delle entrate dovesse riscontrare l'impossibilità della registrazione per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, ciò determinerebbe **la revoca del beneficio concesso** e l'illegittimità dell'eventuale fruizione, con conseguente recupero dell'agevolazione indebitamente percepita.

Ai fini della fruizione del credito, disponibile esclusivamente in compensazione, è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, **il codice tributo "6900"**, istituito dall'Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 41/E dell'8 aprile 2019.

(MF/ms)